



Comune di Tufillo

Provincia di Chieti

ORDINANZA n° 07.2021

Prot. 1124 del 15.04.2021

OGGETTO: Annullamento fiera annuale del 28.04.2021 ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019.

Premesso che: Come ogni anno, come previsto dal Regolamento delle Fiere e delle Sagre che si svolgono sul territorio del Comune di Tufillo, il giorno 28 aprile, si svolge la tradizionale Fiera;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con cui è stato dichiarato per 6 mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visti i DPCM del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, dell'11.03.2020 recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Preso atto che l'organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato l'epidemia Covid-19 pandemia globale;

Visto il DPCM del 17.05.2020 disposizioni attuative del DL 19/2020 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 33/2020, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30.04.2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto - Legge 13.03.2021 "Misure Urgenti per fronteggiare la terza ondata Covid - 19;

Visto il Decreto - Legge 01/04/2021 n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

ATTESO pertanto che il divieto di assembramento delle persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico rimane stabilito da tutte le disposizioni in essere e poste a tutela della salute delle persone;



Comune di Tuffillo

CONSIDERATO che l'interesse pubblico della tutela della salute delle persone è preminente sugli altri interessi che possono venire in gioco nella fattispecie in oggetto;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale;

ORDINA

L'annullamento, per le motivazioni citate in premessa, della Fiera del 28.04.2021;

La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del Codice sopra citato, viene resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio on-line di questo Comune ed acquista efficacia mediante la collocazione dei cartelli come sopra disposto.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Servizio di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza municipale, li 15.04.2021



IL SINDACO

Ernano Marcovecchio